

liquidazione dell'aggio la sovrimposta relativa alle tasse sugli affari. »

Pongo ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

Prima di procedere oltre allo squittinio segreto su questa legge, se la Camera consente si potrebbero discutere e votare tre piccoli progetti di legge, uno dei quali dovrebbe essere messo in esecuzione al principio dell'anno 1877 che è quello del numero 28-A. (*Segni di assenso*)

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AD ALCUNI ARTICOLI RIGUARDANTI LA LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

**PRESIDENTE.** Pongo adunque in discussione lo schema di legge portante modificazioni ad alcuni articoli che riguardano la legge per la riscossione delle imposte dirette.

È aperta la discussione generale.

**DELLA ROCCA.** Scusi, onorevole presidente, ma votare una legge che non conosciamo...

**PRESIDENTE.** È un progetto di legge il quale è già tre giorni che è stato distribuito e messo all'ordine del giorno.

**DELLA ROCCA.** Pare che esso sia di qualche gravità, nessuno ha letto la relazione; io confesso per parte mia di non averla letta.

**PRESIDENTE.** Non è colpa nostra. La presunzione è che ciascun deputato abbia preso cognizione delle relazioni dei disegni di legge che furono distribuiti, altrimenti sarebbe inutile distribuirli, e fare la spesa di stampa.

Del resto, ripeto, è un progetto di legge che da più giorni era portato fra quelli da discutere.

La Camera aveva testè acconsentito.

Intanto prego ancora una volta i signori deputati di volere andare ai loro posti. (*Conversazioni rumorose*)

Se continuano questi rumori, sciolgo la seduta. (*Bravo! Bene!*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È prorogata per un altro quinquennio la facoltà data al Ministro delle finanze dall'articolo 103 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2°) di mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono, sentito il parere del Consiglio provinciale. »

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Agli articoli 13, 54, 69 e 71 della legge 20 aprile 1871, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 13. Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio che, a carico del comune o del consorzio, il prefetto stesso avrà determinato.

« In questo caso il prefetto avrà anche facoltà, sentita la deputazione provinciale, di riunire in uno o più consorzi quei comuni nei quali debba provvedere.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento, il pretore con decreto da pubblicarsi a cura del cancelliere nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali, sovrimposte e relative spese di atti esecutivi, e che sarà rimborsata all'esattore entro tre mesi dal giorno dell'ultimo esperimento d'asta.

« L'esattore non può mai essere deliberatario.

« Art. 69. Le spese per gli atti esecutivi regolate dalla legge, sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percepite dall'esattore giusta una tariffa deliberata per ciascuna provincia dalla Deputazione provinciale, e approvata e resa esecutoria dal Ministro delle finanze.

« Art. 71. Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo 2, lo metto ai voti.

**PARENZO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

**PARENZO.** Io confesso che sono tra i moltissimi che hanno appena letto questo progetto di legge. Domanderei quindi una semplice spiegazione all'onorevole ministro delle finanze. Dove è detto: « Il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, » domando se questo sarà fatto senza, o previa un'asta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Si procederà senza, quando l'asta sia diventata impossibile.

**NOBILI, relatore.** Il dubbio esposto dall'onorevole